

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Fusione fra società europee con stabili organizzazioni in Italia

di Fabio Landuzzi

L'**articolo 179, comma 6, del Tuir** prevede che si considerano **realizzati al valore normale** i beni facenti parte dell'azienda che ha formato oggetto di una delle operazioni elencate alle lettere dalla a) alla d) del comma 1 dell'articolo 178, ovverosia **fusioni, scissioni, conferimenti di azienda, fra soggetti residenti in Stati membri** dell'Unione europea, quando essi **non confluiscano** nel complesso dei beni appartenenti ad **una stabile organizzazione del soggetto estero** – ovvero l'avente causa - situata nello Stato italiano. Allo stesso modo, il **realizzo al valore normale** si verifica quando, successivamente al compimento delle operazioni, i **componenti conferiti nella stabile organizzazione** italiana sono da essa **distolti**.

Si può verificare il caso di due **società residenti in altri Stati europei**, ciascuna delle quali ha una propria **stabile organizzazione in Italia**. Se tra le due società si realizza una operazione di **fusione per incorporazione** della prima nella seconda, **cosa succede** alla stabile organizzazione della incorporata? Ed in modo particolare, la fusione internazionale produce effetti di **realizzo dei beni della stabile organizzazione** della incorporata secondo il disposto normativo sopra richiamato?

Ricordiamo dapprima che la **fusione fra due società residenti in due Stati diversi appartenenti alla UE** rientra fra le operazioni indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 178 del Tuir, a cui si applicano le disposizioni del **Capo IV del Tuir**, al ricorrere delle condizioni ivi elencate.

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 178 del Tuir aggiunge poi alle operazioni soggette alla disciplina del Capo IV del Tuir – fra cui rientra, come detto, anche la fusione “intracomunitaria” – proprio il caso della **fusione fra soggetti non residenti in Italia aenti stabile organizzazione nel territorio italiano**.

Dovranno quindi essere verificate essenzialmente **due condizioni**:

- una “**formale**”, ovverosia la sussistenza dei **presupposti soggettivi** per accedere alla normativa in questione: **residenza nella UE**, appartenenza ad una delle **categorie di società** indicate in apposito allegato del Tuir, **assoggettamento** nel proprio Stato di residenza **ad una delle imposte** indicate in apposito allegato del Tuir;
- una “**sostanziale**”, ovverosia che si tratti di “**fusione**” in termini giuridici, e che in presenza di concambio, l’eventuale **conguaglio in denaro** a favore dei soci della incorporata non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta.

Al ricorrere di queste condizioni, potrà quindi trovare applicazione il **principio di neutralità della fusione**, come confermato specificamente dall'Amministrazione finanziaria nella **risoluzione n. 175/E del 2009**.

Quindi, la stabile organizzazione della società estera incorporata **confluirà i valori in continuità** nel patrimonio nella **stabile organizzazione della incorporante**.

Lo **scioglimento della stabile organizzazione**, per effetto della fusione della società estera, **non comporterà** quindi il **realizzo di plusvalenze** sui beni se e nella misura in cui i componenti del complesso aziendale della società **confluiscono in un'altra stabile organizzazione** costituita nel territorio italiano.